

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2249 del 09/05/2018
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA GUERRINI MAURO NEL COMUNE DI ARGENTA - NUOVA AUA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2349 del 09/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno nove MAGGIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 10127/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Impresa Individuale “Guerrini Mauro” con sede legale ed attività nel Comune di Argenta, località Longastrino, via Collettore n. 12 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività agricola.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 15.03.2018, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 21.03.2018 con il n. 3430, presentata al S.U.A.P. dell'Unione prot. n. 6266 in data 15.03.2018 dalla ditta “Guerrini Mauro”, nella persona di Mauro Guerrini in qualità di Titolare, con sede legale ed attività nel Comune di Argenta, località Longastrino, via Collettore n. 12, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'attività svolta dalla ditta “Guerrini Mauro” consiste nella coltivazione di prodotti agricoli e lavaggio mezzi aziendali;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta “Guerrini Mauro” per ottenere i titoli abilitativi per gli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali in acque superficiali.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la visura ordinaria dell’Impresa individuale “Guerrini Mauro”, effettuata da ArpaE in data 09.05.2018 presso la Camera di Commercio di Ferrara;

- Vista la dichiarazione ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico (L.R. n. 15/01 e D.G.R. n. 673/04) del Titolare della ditta “Guerrini Mauro”, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la dichiarazione in merito all'assenza di sostanze pericolose negli scarichi del referente Tecnico AUA incaricato dalla ditta “Guerrini Mauro”;
- Vista la relazione tecnica di Arpae relativa allo scarico di acque reflue industriali (assunta al P.G. n. 4025 del 04.04.2018), che esprime una valutazione di congruità ambientale a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso interpodereale in condizioni tali da evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 13.04.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 4515 del 16.04.2018) contenente i Pareri favorevoli, espressi dal Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni con nota prot. n. 8978 del 12.04.2018, sia per lo scarico di acque reflue domestiche sia per l'impatto acustico in merito alla sopra citata dichiarazione della ditta “Guerrini Mauro”;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 03.05.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 5308 del 04.05.2018) contenente i seguenti documenti:
 - la documentazione integrativa della ditta “Guerrini Mauro”, trasmessa al SUAP in data 30.04.2018, nella quale si comprende nello scarico di acque reflue domestiche anche quelle provenienti dall'abitazione e si implementa di conseguenza il sistema di depurazione;
 - Parere favorevole del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni datato 02.05.2018 alle modifiche sopra citate con le medesime prescrizioni espresse nel precedente parere datato 12.04.2018;
- Preso atto che la potenzialità dello scarico di acque reflue domestiche è inferiore a 50 AE;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie all'Impresa Individuale "Guerrini Mauro", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Argenta, località Longastrino, via Collettore n. 12, codice fiscale GRRMRA63P24A393L e P.IVA 00879220382 per l'esercizio dell'attività agricola.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI – Competenza ARPAE

1. Lo scarico di acque reflue industriali autorizzato nel fosso interpodereale è quello contrassegnato con i caratteri "S2", indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, posto immediatamente a monte del punto di scarico.

3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso interpodereale in condizioni tali da evitare impaludamenti e ristagni delle acque, permettendo un corretto deflusso delle acque reflue.
4. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
5. Lo scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per l'accertamento da parte degli Organi di controllo.
6. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
7. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
8. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
10. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sullo scarico autorizzato, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE ed al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) SCARICHI IDRICI – Competenza Comune

1. Lo scarico di acque reflue domestiche autorizzato nel fosso interpodereale è quello contrassegnato con i caratteri "S1", indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
3. I sistemi di depurazione devono rispettare i parametri tecnici e le modalità di manutenzione di cui alla D.G.R. 1053/03 della Regione Emilia Romagna.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI

ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.